

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTORO

Nella seduta del 19/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente afferma che nel mese di ottobre 2012, al termine delle procedure per il trasferimento dei depositi titoli dai propri genitori (deceduti nel 2011), viene rilevato l'addebito di € 200,00 "relativi a spese sostenute dalla Banca per le attività legali connesse al trasferimento dei titoli in deposito". Pertanto viene contestata l'illegittimità di tali addebiti, non avendo mai ricevuto "sui fogli sintetici indicazione della "spesa pratica successione". Il ricorrente chiede, pertanto, il rimborso di € 200,00, addebitati con causale "recupero spese pratica successione" (corrispondenti a € 100,00 per ciascun rapporto intestato ai *de cuius*).

Replicando al riscontro dell'intermediario del 23 gennaio 2013, viene evidenziato di non aver ricevuto la comunicazione del foglio informativo n.7.01.0 riguardante "Servizi Diversi" – riportante la previsione della voce "recupero spese successorie". La comunicazione in discorso è stata ricevuta solo a seguito delle lamentele rappresentate alla filiale e "risulta essere datata 1.11.12, quindi posteriore di circa un anno alla scomparsa" dei genitori. Obietta che la comunicazione avrebbe dovuto essere recapitata ai titolari del conto corrente (ovvero ai "*de cuius*") ed evidenzia di aver rinvenuto un'unica informativa datata 31.12.2011, che "segnalava un costo di € 45,00 per successioni *mortis causa*".

La convenuta rappresenta che "vista l'eccezionalità dell'evento e la non ripetitività dello stesso, le spese pratiche di successione sono previste e incluse sul foglio informativo

n.7.01.0 per “servizi resi” consultabile presso tutti gli sportelli della banca e, “come spiegato al ricorrente, non inserite nei Fogli Informativi dei conti correnti, né nei Documenti di Sintesi dedicati ai clienti nei quali, nella parte obbligatoria reimpostata da Banca d’Italia, viene enunciato: “Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente”. In relazione a tutto quanto precede, se ne conclude che non può essere imputata alcuna inadempienza nella controversia in esame.

DIRITTO

Il Collegio esamina preliminarmente l’argomentazione della convenuta in ordine al fatto che l’informazione relativa al “recupero spese successorie” non sarebbe stata fornita ai clienti nei Fogli Informativi dei conti correnti, né nei Documenti di Sintesi dedicati ai clienti, proprio in conformità con il “Provvedimento della Banca d’Italia in materia di trasparenza e correttezza dei servizi bancari e finanziari” nel quale viene enunciato: “Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente”. In particolare la voce relativa alle spese successorie non sarebbe stata inclusa nei Fogli informativi in quanto il decesso è evento eccezionale comunque regolamentato nelle “altre condizioni economiche” che i clienti dovrebbero, di propria iniziativa, andare a consultare.

Il Collegio nota che tale affermazione è solo in parte esatta: certamente è vero che le spese successorie, in quanto legate all’eccezionalità dell’evento morte, possono essere regolamentate nelle “Altre condizioni economiche”; ma è allo stesso tempo vero che la banca ha omesso di richiamare una parte del Provvedimento della Banca d’Italia che, infatti, prosegue: “Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione ‘Altre condizioni economiche’”. In base a quest’ultimo inciso la resistente aveva, comunque, l’obbligo di avvertire i clienti in ordine alla necessità di procedere a tale attenta lettura; invece, dalla documentazione in atti non risulta che tale avvertimento sia stato rivolto ai *de cuius* (padre e madre dell’odierno ricorrente), sicché la banca è venuta meno al proprio obbligo professionale di protezione e avviso delle controparti.

Ciò posto occorre, ulteriormente, tenere conto della dichiarazione del medesimo ricorrente che afferma di aver rinvenuto (nella documentazione dei *de cuius*) la comunicazione – datata 31.12.2011 – relativa al documento di sintesi del prodotto “Deposito Titoli Convenzionato”, che prevede una commissione di € 45,00 per successioni “mortis causa”. Dunque un’informativa in ordine alla necessità di rimborsare le spese alla banca per le pratiche di successione nei rapporti banca/cliente era comunque pervenuta ai dante causa dell’odierno ricorrente.

Tuttavia occorre considerare che la richiamata comunicazione, datata 31.12.2011, è successiva alla morte di entrambi i genitori. Per tale ragione essa non ha esplicito alcun effetto in ordine ai rapporti intrattenuti dalla madre del ricorrente con la banca resistente, unica intestataria, in quanto, come insegna la Suprema Corte, i contratti bancari,

caratterizzati dalla fiducia, si estinguono al verificarsi della morte del titolare, non proseguendo in capo agli eredi.

Diversamente i rapporti cointestati (quale era appunto il conto corrente cointestato tra il padre deceduto e l'odierno ricorrente) continuano con il cointestatario senza soluzione di continuità. In conseguenza di ciò le comunicazioni effettuate al *de cuius* si devono ritenere efficacemente rivolte anche nei confronti del cointestatario/erede/ricorrente. Questi aveva l'onere di prendere visione delle comunicazioni inviate al padre e, conseguentemente, è tenuto a pagare alla banca le spese (€ 45,00) per successione *mortis causa* in relazione al conto cointestato.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 155,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

IL CASO .it

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO